

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27586 Anno 2026
Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO
Relatore: MORRA MARIO
Data Udienza: 01/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Cannistraci Carlo Antonino, nato a Santa Lucia del Mela in data 11/01/1973
avverso la sentenza del 03/11/2025 della Corte di appello di Messina

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e
l'annullamento senza rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina con la quale è stata affermata la penale responsabilità di Carlo Antonino Cannistraci per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.

La condotta contestata al ricorrente è quella di aver dissipato risorse della società in nome collettivo "Farmacia di Torregrotta s.n.c. dei dott. Cannistraci & C.", di cui lo stesso era amministratore legale e socio, unitamente alla sorella Cannistraci Venerina, sino alla data del 27 dicembre 2013, allorquando lo stesso

aveva formalizzato il suo recesso dalla società, che aveva pertanto continuato ad operare sotto forma della ditta individuale "Farmacia di Torregrotta della dott.ssa Cannistraci Venerina", poi dichiarata fallita in data 18 luglio 2018.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la ditta individuale gestita da Venerina Cannistraci aveva proseguito l'attività della precedente società "Farmacia di Torregrotta s.n.c. dei dott. Cannistraci & C.", sicché doveva attribuirsi rilievo penale anche alle condotte distrattive, poste in essere antecedentemente da Carlo Antonino Cannistraci quando era legale rappresentante della società in nome collettivo.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Carlo Antonino Cannistraci consta di tre motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 216 legge fall., 2272 cod. civ., 530 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta.

La Corte di appello di Messina, con motivazione illogica, pur dando atto che nel caso in esame, in applicazione dell'art. 2272 n. 4 cod. civ., non vi era stata una trasformazione della società ma una successione tra soggetti distinti, ha ugualmente ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva a carico del ricorrente, nonostante la mancata estensione del fallimento allo stesso o alla precedente società in nome collettivo, ritenendo che la prima società avesse subito solo una trasformazione, diversamente da quanto invece statuito dalla giurisprudenza civile (Sez. 1 civ., n. 496 del 2015).

La società in nome collettivo, della quale il ricorrente era amministratore, si era infatti sciolta per la mancata ricostituzione della pluralità dei soci ed era stata cancellata dal registro delle imprese, sicché, ai sensi dell'art. 10 della legge fall., avrebbe potuto essere dichiarata fallita entro un anno da tale cancellazione, cosa mai avvenuta.

Il fallimento aveva invece riguardato soggetto distinto, era intervenuto dopo cinque anni dalla cessazione della società precedente ed era stato determinato da cause del tutto autonome.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta.

Gli atti di indagine acquisiti avevano infatti dimostrato che il ricorrente rivestiva un ruolo solo formale di rappresentante legale, in quanto la reale gestione amministrativa e finanziaria della società era stata conferita ad altro soggetto (il coniuge di Cannistraci Venerina) per mezzo di una formale delega,

ed il recesso del ricorrente dalla società era stato determinato proprio da una serie di anomalie rilevate nelle operazioni di gestione.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo del termine di prescrizione del reato, facendolo decorrere da una dichiarazione di fallimento che, in realtà, non aveva riguardato il ricorrente, con la conseguenza di dover semmai fare riferimento alla data di consumazione delle condotte collocabile tra il 2008 ed il 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato e assume carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze, poiché investe il presupposto stesso della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta contestato al ricorrente.

Dalla sentenza impugnata risulta che la società in nome collettivo "Farmacia di Torregrotta s.n.c. dei dott. Cannistraci & C." era composta da due soli soci, Carlo Antonino Cannistraci e la sorella, Venerina Cannistraci.

L'odierno ricorrente formalizzava il proprio recesso dalla società con atto notarile del 27 dicembre 2013.

L'art. 2272, n. 4, cod. civ., richiamato, per le società in nome collettivo, dall'art. 2308 cod. civ., prevede che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi costituisce causa di scioglimento della società e l'art. 3 del d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247 prevede che in tal caso possa procedersi anche alla cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese (cancellazione che, secondo quanto riportato in ricorso e non contraddetto in sentenza, sarebbe effettivamente avvenuta nel caso in esame).

Dopo lo scioglimento della società (e la sua cancellazione dal registro delle imprese), non veniva proposta alcuna istanza per procedere alla dichiarazione di fallimento della "Farmacia di Torregrotta s.n.c. dei dott. Cannistraci & C.", come noto possibile, ai sensi dell'art. 10 legge fall., entro un anno dalla cancellazione della società, mentre il fallimento interveniva solo in data 18 luglio 2018 e riguardava esclusivamente la ditta individuale "Farmacia di Torregrotta della dott.ssa Cannistraci Venerina" che, di fatto, aveva proseguito la medesima attività di impresa.

3. La prosecuzione di attività di farmacia, da parte della socia superstite, non poteva tuttavia determinare né una riviviscenza della società in nome collettivo (ormai estinta con la cancellazione) né una sua mera trasformazione

nella ditta individuale.

La giurisprudenza civile ha in più occasioni posto in evidenza che il recesso di uno dei due soci di una società in nome collettivo e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale entro il termine di sei mesi comportano lo scioglimento della società, ma non realizzano una trasformazione societaria ai sensi dell'art. 2498 cod. civ.; giacché quando il socio superstite prosegua l'attività come imprenditore individuale, si è in presenza di un fenomeno non sovrapponibile alla continuità soggettiva dell'ente collettivo, con conseguente distinzione tra la società di persone e l'impresa individuale successivamente esercitata (sul punto, Sez. 3 civ., n. 3489 dell'11/02/2025, Rv. 673778-01; Sez. 5 civ., n. 40922 del 21/12/2021, Rv. 663512-01; Sez. 1 civ., n. 496 del 14/01/2015, Rv. 634154-01).

Trattandosi di soggetti economici distinti, la dichiarazione di fallimento della ditta individuale, intervenuta nel 2018, non poteva fungere da presupposto della punibilità per fatti distrattivi che la sentenza di merito riconduce alla gestione della società in nome collettivo, ormai cessata nel 2014.

Il reato di bancarotta fraudolenta, come noto, non punisce la mera distrazione di beni in sé considerata, ma la distrazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore poi dichiarato fallito e che, in ragione di tale dichiarazione, assume la specifica rilevanza penale prevista dalla legge fallimentare.

La condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento deve formalmente riguardare il soggetto imprenditoriale cui si riferiscono il patrimonio depauperato e le condotte distrattive contestate e non può essere surrogata dal fallimento di un distinto soggetto, sostanzialmente ritenuto la "continuazione" della realtà economica precedente.

Si finirebbe, infatti, per estendere in via analogica e *in malam partem* gli effetti penali della dichiarazione di fallimento di un soggetto a condotte riferite al patrimonio di altro soggetto, in contrasto con il principio di legalità e con la struttura propria dei reati di bancarotta.

L'art. 10 legge fall., del resto, prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possano essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l'anno successivo, il che conferma che il legislatore delimita temporalmente la possibilità di assoggettare a fallimento l'imprenditore cessato o l'ente collettivo cancellato e impedisce che, al di fuori di tale cornice, gli effetti della procedura aperta nei confronti di altro soggetto possano essere utilizzati per colmare la mancanza della dichiarazione di fallimento del soggetto cui le condotte si riferiscono.

Deve dunque affermarsi il principio secondo cui non risponde del delitto di

bancarotta fraudolenta distrattiva il socio e amministratore di una società in nome collettivo che non sia mai stata dichiarata fallita, quando la società si sia sciolta per il venir meno della pluralità dei soci e il socio superstite abbia poi proseguito l'attività come imprenditore individuale, successivamente dichiarato fallito.

In tale ipotesi, la dichiarazione di fallimento dell'impresa individuale non si comunica alla società disciolta né ai suoi soci o amministratori e non può costituire il presupposto della responsabilità penale per condotte distrattive riferite al patrimonio della società.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, restando assorbiti i motivi relativi all'elemento soggettivo e alla prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso, in data 01/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente